

## STATUTO

### EGMG 23 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAMAR CA VIA VITTORIO  
EMANUELE 51

Numero REA: CA - 361021

Codice fiscale: 04072480926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 19-05-2023 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato **"A"** all'Atto Volume n. **839**

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

**(Costituzione e denominazione)**

È costituita **con sede nel Comune di Villamar** la società cooperativa denominata:

**"EGMG 23 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".**

Alla Cooperativa, **per quanto non previsto** dallo statuto e nei regolamenti attuativi, **si applicano le norme sulle SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**, le disposizioni delle **leggi speciali in materia di cooperazione** (tra cui la L. 381/1991, s.m.i.), le disposizioni **del codice civile** e, in quanto compatibili, le norme sulle "imprese sociali di diritto" (ETS - D.lgs. 112/2017, s.m.i.).

La Cooperativa **potrà istituire sedi secondarie**, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Articolo 2**

**(Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | <b>TITOLO II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>SCOPO - OGGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>Articolo 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>(Scopo mutualistico)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | <b>Scopo</b> della cooperativa è quello di perseguire l'in-<br>teresse generale della comunità alla <b>promozione uma-</b><br><b>na e all'integrazione sociale</b> dei cittadini attra-<br>verso lo <b>svolgimento dell'attività di cui all'art.</b><br><b>4, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone</b><br><b>svantaggiate.</b>                       |  |
|  | I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo<br>scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed<br>eventualmente anche per altri lavoratori, rispetti-<br>vamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e<br>società, oppure di rapporto di lavoro subordinato,<br>tramite la gestione in forma associata dell'attività<br>di cui all'articolo 4. |  |
|  | La prestazione dei soci cooperatori prestatori di<br>lavoro in favore della società può avvenire anche in<br>forma di collaborazione autonoma.                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | La Società può tuttavia avvalersi della prestazione<br>di lavoratori non soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori vie-<br>ne esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni<br>di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in mate-                                                                                                                                                                                               |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

ria, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di speculazione privata, **secondo il principio della mutualità.**

#### **Articolo 4**

##### **(Oggetto sociale)**

In attuazione dello **scopo mutualistico, la società** - tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - **ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale** dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, **con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, lett. B et articolo 4, Legge n. 381/1991, sue modifiche e integrazioni.**  
**All'uopo la cooperativa, con riferimento ai requisiti-**

|  |                                                                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                     |  |
|  | ti e agli interessi dei soci, <b>potrà</b> , direttamente o         |  |
|  | tramite licitazioni private, trattative private,                    |  |
|  | aste pubbliche, appalti, concorso, affidamenti di-                  |  |
|  | retti, da enti pubblici e privati, <b>svolgere le se-</b>           |  |
|  | <b>guenti attività</b> , che verranno esercitate <b>nel rispet-</b> |  |
|  | <b>to delle vigenti disposizioni normative:</b>                     |  |
|  | - lo svolgimento di attività di sistemazione, puli-                 |  |
|  | zia e manutenzione di spazi e strutture di interesse                |  |
|  | pubblico in generale, ivi compresi verde pubblico,                  |  |
|  | strade piazze, musei, biblioteche, siti archeologi-                 |  |
|  | ci;                                                                 |  |
|  | - la gestione di servizi cimiteriali e per la manu-                 |  |
|  | tenzione di beni culturali;                                         |  |
|  | - l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo                   |  |
|  | della sistemazione, pulizia e manutenzione di edifi-                |  |
|  | ci e giardini;                                                      |  |
|  | - servizi di custodia e portierato;                                 |  |
|  | - la gestione in qualsiasi forma di esercizi commer-                |  |
|  | ciali aventi ad oggetto l'attività di somministra-                  |  |
|  | zione di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, quali                |  |
|  | ristoranti, enoteche, bar, paninoteche, birrerie,                   |  |
|  | tavole calde, pizzerie e rosticcerie;                               |  |
|  | - lavori edili, demolizioni, costruzioni, ristruttu-                |  |
|  | razioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma-                |  |
|  | nutenzioni di fabbricati di ogni tipo, costruzioni e                |  |
|  |                                                                     |  |

coperture in legno, scavi e movimento terra per conto terzi con eventuali opere connesse in muratura e/o cemento armato.

La società potrà svolgere qualunque altra attività  
connessa o affine a quelle sopraelencate.

Essa, ove necessario si avvarrà dell'opera di professionisti ed esperti nei vari rami, i quali risponderanno personalmente e direttamente per l'opera prestata.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La società potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi e società consortili o associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine, o connesso al proprio.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, nel rispetto della normativa bancaria ed in via assolutamente non prevalente.

La società potrà all'occorrenza avvalersi delle leggi agevolative creditizie del settore, potrà inoltre accedere a tutte le forme di finanziamento agevolato e/o ordinario previste da leggi comunitarie, nazio-

|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                              |  |
|  | nali, regionali e comunali vigenti.                          |  |
|  | <b>TITOLO III</b>                                            |  |
|  | <b>SOCI</b>                                                  |  |
|  | <b>Articolo 5</b>                                            |  |
|  | <b>(Soci cooperatori)</b>                                    |  |
|  | Possono assumere la <b>qualifica di soci</b> coloro che      |  |
|  | siano in grado di contribuire al raggiungimento de-          |  |
|  | gli scopi sociali e che siano in possesso dei requi-         |  |
|  | siti professionali corrispondenti all'oggetto socia-         |  |
|  | le e, fermo restando quanto stabilito dal secondo            |  |
|  | comma dell'art. 2522 del codice civile, coloro che           |  |
|  | condividano i fini sociali e intendano contribuire           |  |
|  | alla loro realizzazione.                                     |  |
|  | <b>I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n.</b>    |  |
|  | <b>381/1991</b> , devono ricoprire almeno il 30% dei lavora- |  |
|  | tori occupati in cooperativa, gli stessi, compati-           |  |
|  | bilmente con il loro stato soggettivo devono rive-           |  |
|  | stire la qualità di soci.                                    |  |
|  | In nessun caso possono essere soci coloro che eser-          |  |
|  | citino in proprio imprese identiche ed affini o par-         |  |
|  | tecipino a società che, secondo la valutazione               |  |
|  | dell'organo amministrativo, si trovino, per l'atti-          |  |
|  | vità svolta, in effettiva concorrenza con quella             |  |
|  | della cooperativa.                                           |  |
|  | <b>Articolo 6</b>                                            |  |
|  |                                                              |  |

(Categoria speciale di soci)

dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello statuto, **il socio appartenente alla categoria speciale può**, dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, **recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa.**

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di preavviso.

Costituiscono **cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria** quelle individuate nell'art. 11 dello statuto e:

- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
  - a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>Verificatasi una causa di esclusione</b> , il socio appartenente alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso</b> a godere dei diritti che spettano ai <b>soci ordinari</b> , sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti alla qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario. |  |
|  | <b>La deliberazione di ammissione</b> deve essere comunicata all'interessato ed <b>annotata</b> a cura degli amministratori nel <b>libro dei soci</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

**Art. 7**

**(Domanda di ammissione)**

**Chi intenda essere ammesso come socio** dovrà inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, **se trattasi di persona fisica:**

a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, **se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)** per le persone fisiche, la domanda di ammissione **dovrà contenere i** seguenti dati e notizie:

a) la ragione o la denominazione sociale, la forma

|  |                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                             |  |
|  | giuridica e la sede legale;                                 |  |
|  | b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato          |  |
|  | la domanda;                                                 |  |
|  | c) la qualità della persona che sottoscrive la do-          |  |
|  | manda.                                                      |  |
|  | <b>L'organo amministrativo</b> , accertata l'esistenza dei  |  |
|  | requisiti di cui al precedente art. 5, <b>delibera sul-</b> |  |
|  | <b>la domanda</b> secondo criteri non discriminatori e coe- |  |
|  | renti con lo scopo mutualistico e con l'attività            |  |
|  | economica svolta.                                           |  |
|  | La deliberazione di ammissione deve essere comunica-        |  |
|  | ta all'interessato e annotata, a cura degli ammini-         |  |
|  | stratori, nel libro dei soci.                               |  |
|  | <b>L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, moti-</b> |  |
|  | <b>vare la deliberazione di rigetto</b> della domanda di    |  |
|  | ammissione e comunicarla agli interessati.                  |  |
|  | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta da-        |  |
|  | gli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il         |  |
|  | termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazio-        |  |
|  | ne del diniego, chiedere che sull'istanza si pronun-        |  |
|  | ci l'assemblea dei soci.                                    |  |
|  | <b>Gli amministratori devono illustrare nella relazione</b> |  |
|  | <b>al bilancio o nella relativa nota integrativa</b> le ra- |  |
|  | gioni delle determinazioni assunte con riguardo             |  |
|  | all'ammissione di nuovi soci.                               |  |
|  |                                                             |  |

**Art. 8**

**(Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, **i soci sono obbligati:**

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

**Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.**

La **variazione del domicilio** del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa e/o PEC.

**Art. 9**

**(Perdita della qualità di socio)**

**La qualità di socio si perde:**

1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione se il socio sia diverso da persona fisica.

#### **Art. 10**

##### **(Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, **può recedere il socio:**

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso **deve essere comunicata con raccomandata e/o PEC** alla società e l'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11**

##### **(Esclusione)**

**L'esclusione può essere deliberata** dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;

c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa;

f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indicato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.

Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola prestazione lavorativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

**Art. 12**

**(Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione **sono comunicate ai soci** destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC.

**Art. 13**

**(Liquidazione)**

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

**Art. 14**

**(Morte del socio)**

In **caso di morte del socio**, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della quota.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2468 del codice civile.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

|  |                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------|--|
|  |                                                      |  |
|  | I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,   |  |
|  | lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei  |  |
|  | danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de- |  |
|  | terminata nel regolamento, perdono il diritto al     |  |
|  | rimborso della partecipazione calcolata come sopra.  |  |
|  | Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di  |  |
|  | cui all'art. 1243 del codice civile, può compensare  |  |
|  | il debito derivante dal rimborso delle quote, dal    |  |
|  | pagamento della prestazione mutualistica e dal rim-  |  |
|  | borso dei prestiti col credito derivante da penali,  |  |
|  | se previste dall'apposito regolamento, da risarci-   |  |
|  | mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.  |  |
|  | Il socio che cessa di far parte della società ri-    |  |
|  | sponde verso essa del pagamento dei conferimenti non |  |
|  | versati per un anno dal giorno in cui il recesso o   |  |
|  | l'esclusione hanno avuto effetto.                    |  |
|  | Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto so- |  |
|  | ciale si manifesta l'insolvenza della società, il    |  |
|  | socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di |  |
|  | quanto ricevuto.                                     |  |
|  | Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-   |  |
|  | sponsabili verso la società gli eredi del socio de-  |  |
|  | funto.                                               |  |
|  | <b>Titolo IV</b>                                     |  |
|  | <b>Art. 15 (soci volontari)</b>                      |  |
|  |                                                      |  |

#### Requisiti:

Ai sensi dell'art. 2, Legge n. 381/1991, **possono essere ammessi come soci volontari** coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

#### Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa **dovranno presentare apposita domanda contenente:**

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
  - indicazione della propria attività di lavoro;
  - dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  - numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque **non inferiore al minimo stabilito nell'atto costitutivo (o sue modifiche), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;**
  - precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.
- Sull'accettazione della domanda è competente a deci-

|  |                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                             |  |
|  | dere il consiglio di amministrazione, che provvede          |  |
|  | all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei         |  |
|  | soci.                                                       |  |
|  | In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve           |  |
|  | essere coerente con la capacità della cooperativa di        |  |
|  | soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e com-        |  |
|  | patibile con l'attività di lavoro da questi presta-         |  |
|  | ta.                                                         |  |
|  | <b>Obblighi</b>                                             |  |
|  | Il <b>socio volontario ha gli obblighi</b> di cui al prece- |  |
|  | dente art. 8. L'obbligo di prestare la propria atti-        |  |
|  | vità di lavoro sarà commisurato alla disponibilità          |  |
|  | data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso         |  |
|  | la medesima, così come previsto dal regolamento in-         |  |
|  | terno.                                                      |  |
|  | Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi          |  |
|  | momento, dandone comunicazione scritta, tramite let-        |  |
|  | tera raccomandata e/o PEC, con un termine di preav-         |  |
|  | viso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato           |  |
|  | escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti        |  |
|  | dal precedente art. 11, compatibilmente con la par-         |  |
|  | ticolare natura del suo rapporto sociale.                   |  |
|  | Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale         |  |
|  | fra la cooperativa ed il socio volontario per reces-        |  |
|  | so ed esclusione si verificano negli stessi termini         |  |
|  |                                                             |  |

previsti per i soci cooperatori.

#### **Soci sovventori**

#### **Art. 16**

#### **(Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, **possono essere ammessi** nella cooperativa **soci sovventori**, di cui all'art. 4, L. 59/1992.

#### **Art. 17**

#### **(Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote trasferibili.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art.19.

#### **Art. 18**

#### **(Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, **le quote dei sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente **previo gradimento dell'organo amministrativo**.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne

altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 19**

##### **(Deliberazione di emissione)**

**L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori** deve essere disciplinata con **delibera dell'assemblea dei soci**, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun socio.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi

24 di 42

**(Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**Titolo V**

**Patrimonio sociale ed esercizio sociale**

**Art. 21**

**(Elementi costitutivi)**

**Il patrimonio della cooperativa è costituito:**

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non utilizzato ad altro titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

## **Art. 22**

### **(Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote **non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.**

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata e/o PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione

**deve essere comunicato al socio entro 60 giorni** dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

**Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.**

#### **Art. 23**

##### **(Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale **l'organo amministrativo provvede alla redazione** del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella rela-

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  |                                                             |
|  | zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella         |
|  | nota integrativa al bilancio.                               |
|  | <b>L'assemblea dei soci che approva il bilancio</b> delibe- |
|  | ra sulla destinazione degli utili annuali, destinan-        |
|  | doli:                                                       |
|  | a) a riserva legale nella misura non inferiore al           |
|  | 30%;                                                        |
|  | b) al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-        |
|  | luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della           |
|  | Legge 59/1992, nella misura prevista dalla stessa           |
|  | legge;                                                      |
|  | c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,         |
|  | nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7,         |
|  | Legge 59/1992;                                              |
|  | d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al        |
|  | limite stabilito dal codice civile per le cooperati-        |
|  | ve a mutualità prevalente.                                  |
|  | L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare           |
|  | gli utili, ferme restando le destinazioni obbligato-        |
|  | rie per legge, alla costituzione di riserve indivi-         |
|  | sibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non          |
|  | cooperatori.                                                |
|  | La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili         |
|  | per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori         |
|  | nella misura massima prevista dalla legge per le            |
|  |                                                             |

cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 24**

##### **(Ristorni)**

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

#### **Titolo VI**

**Organi sociali**

**Art. 25**

**(Assemblea)**

**L'assemblea decide sulle materie riservate** alla sua competenza dalla **legge**, dall'**atto costitutivo**, nonché sugli **argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo** dei voti spettanti a tutti i soci **sottopongono alla sua approvazione.**

**In ogni caso sono riservate** alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477, di un organo di controllo, anche monocratico, o di un revisore, il tutto ai sensi degli artt. 2543 et 2477, Codice Civile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.

|                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Art. 26</b>                                                   |  |  |
| <b>(Convocazione dell'assemblee)</b>                             |  |  |
| <b>L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea</b>       |  |  |
| quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.             |  |  |
| La convocazione dell'assemblea <b>deve effettuarsi me-</b>       |  |  |
| <b>diante avviso</b> da affiggere <b>almeno 8 (otto) giorni</b>  |  |  |
| <b>prima</b> dell'adunanza in modo visibile nei locali del-      |  |  |
| la sede sociale e <b>con l'invio a ciascun socio</b> , nel       |  |  |
| domicilio risultante dal libro soci e nello stesso               |  |  |
| termine di <b>8 (otto) giorni</b> , tramite posta, con con-      |  |  |
| segna a mano o con altro sistema dal quale risulti               |  |  |
| la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile                |  |  |
| prima dell'assemblea <b>(PEC e/o e-mail)</b> , contenente        |  |  |
| l'ordine del giorno, il luogo <b>(nella sede sociale o</b>       |  |  |
| <b>altrove purché in Italia)</b> , la data e l'ora della         |  |  |
| <b>prima e della seconda convocazione</b> , che deve essere      |  |  |
| fissata in un <b>giorno diverso da quello della prima</b> .      |  |  |
| In mancanza dell'adempimento delle suddette formali-             |  |  |
| tà, l'assemblea <b>si reputa validamente costituita</b>          |  |  |
| quando <b>siano presenti o rappresentati tutti i soci</b>        |  |  |
| <b>con diritto di voto</b> e la <b>maggioranza degli ammini-</b> |  |  |
| <b>stratori</b> e, se nominati, della maggioranza                |  |  |
| dell'organo di controllo (se nominato come collegio)             |  |  |
| e/o dell'organo di controllo monocratico e/o del re-             |  |  |
| visore.                                                          |  |  |

Tuttavia **ciascuno degli intervenuti può opporsi** alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 27**

##### **(Costituzione e quorum deliberativi)**

In **prima convocazione** l'assemblea è regolarmente costituita quando siano **presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto** al voto.

In **seconda convocazione** l'assemblea è regolarmente costituita **qualunque sia il numero dei soci** intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

**L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.**

#### **Art. 28**

##### **(Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della **alzata di mano**, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

#### **Art. 29**

##### **(Voto)**

Nelle assemblee **hanno diritto al voto** coloro che risultano **iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni** e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio **persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.**

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la **facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore che non sia amministratore e/o organo di controllo e/o revisore.**

Ciascun socio **non può rappresentare più di 1 (un) socio.**

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa.

**La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.**

#### **Art. 30**

##### **(Presidenza dell'assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di assenza o altro im-

pedimento dei soggetti predetti, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### **Art. 31**

##### **(Organo amministrativo)**

**La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri,** secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci cooperatori.

**Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni** e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore è conferita a titolo

gratuito, ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e la determinazione di specifici compensi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

## **Art. 32**

### **(Compiti degli amministratori)**

Il **consiglio di amministrazione** è investito dei più **ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società**, ad eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riservato alla decisione dei soci.

Il **consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni** ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; **il Consiglio di Amministrazione NON può delegare** le materie che, per legge, non sono delegabili, né i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

### **Art. 33**

#### **(Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

**Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.**

**Art. 34**

**(Integrazione del consiglio di amministrazione)**

**In caso di mancanza sopravvenuta** di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori - formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo e/o del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzione.

**Art. 35**

**(Compensi agli amministratori)**

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo e/o del revisore,

determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

#### **Art. 36**

##### **(Rappresentanza)**

**Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza** della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

**Il presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera** dell'organo amministrativo, **potrà conferire speciali procure**, per singoli atti o categorie di atti, **ad altri amministratori oppure ad estranei**, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 37**

##### **(Collegio sindacale e revisore contabile)**

La cooperativa può nominare un organo di controllo o un revisore, anche monocratico.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo è nominato e opera a norma di

legge e dura in carica per tre esercizi.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo o dal revisore, anche monocratico, ove nominato.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 Cod. Civ., come richiamato dall'art. 2543, Cod. Civ. .

## **Titolo VII**

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Art. 38**

##### **(Scioglimento anticipato)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 39**

##### **(Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | legge 31 gennaio 1992, n. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Titolo VIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>Disposizioni generali e finali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>Art. 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <b>(Regolamenti)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, <b>l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti</b> sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti. |  |
|  | <b>Art. 41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <b>(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione <b>sono inderogabili e devono essere osservati.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

In particolare ai sensi **dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:**

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 42**

#### **(Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti **norme sulle SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**, le disposizioni delle **leggi speciali in materia di cooperazione** (tra cui la L. 381/1991, s.m.i.), le disposizioni **del codice civile** e, in quanto compatibili, le norme sulle "imprese sociali

" *dott. Lucio Luciotti Notaio*